

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

### TRA

SBLU\_spazioalbello con sede in Via Antonio Cecchi 8, PEC esseblu@pec.it rappresentata da Susanna Vallebona, ivi domiciliata per la carica di Presidente,

### E

La **Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense** (di seguito, per brevità, “Biblioteca”), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore James M. Bradburne quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo;

di seguito, congiuntamente, per brevità, “Parti” e ciascuna, singolarmente, anche “Parte”)

#### Considerato che

il Codice Beni Culturali, Dlgs 42/04, in particolare agli art. 6, 10 co. 2° lett. c), 101, 106, 108 co. 3°, 111 e 118, riconosce l'importanza dell'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale-collaborativa e anche in collaborazione con il mondo degli enti pubblici; e considerata anche la L.241/90 agli art. 1, 3, 11,15;

#### Premesso che

- la Biblioteca Nazionale Braidense fa parte integrante della Direzione Generale ad autonomia speciale della Pinacoteca di Brera e risulta un Istituto di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario nazionale perseguendo come finalità tra l'altro, la tutela, conservazione, valorizzazione e disseminazione dei contenuti culturali relativi al proprio patrimonio librario manoscritto e a stampa, ivi compresi autografi e postillati, anche attraverso l'interazione con altri Istituti pubblici e privati;
- SBLU\_spazioalbello, associazione di promozione culturale con la finalità di diffondere cultura visiva, di provocare dubbi e muovere domande nell'ambito della ricerca del bello, ha ideato e cura la Biennale internazionale Oggetto Libro / Book Object, dedicata al libro d'artista e al libro di design.
- il presente Accordo conferma la volontà di continuare la collaborazione nata nel 2016 tra Biblioteca Nazionale Braidense e SBLU\_spazioalbello, per la diffusione e promozione dell'evento Oggetto Libro, giunto alla quinta edizione.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO, CON VALORE DI PREMESSE, LE PARTI CONCORDANO DI REGOLARE E SVILUPPARE LA COLLABORAZIONE NEI TERMINI SEGUENTI:

#### Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse formano parte integrante e vincolante del presente atto, che d'ora innanzi sarà definito Accordo.

#### Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato all'organizzazione e alla realizzazione di un progetto espositivo rappresentativo di Oggetto Libro e che, nello specifico, renda anche omaggio alla memoria dello stampatore milanese Giorgio Upiglio.

#### Art. 3 - Obiettivi

In questo ambito, le Parti, nel rispetto dei propri scopi, obiettivi e attività, per la durata di quindici giorni nel corso del mese di ottobre 2023, intendono istituire un rapporto di collaborazione al fine di:

- proporre l'esposizione di tre libri che simbolicamente illustrino l'iniziativa Oggetto Libro;
- rendere omaggio a Giorgio Upiglio a dieci anni dalla sua scomparsa.

#### **Art. 4 - Attività previste**

Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3, si impegnano a svolgere le iniziative scientifiche e le attività di seguito indicate:

- allestimento in apposita teca del libro di Günter Grass: *Mit Sophie in die Pilze gegangen*, edito da Grafica Uno di Giorgio Upiglio;
- allestimento in apposite teche di un libro d'artista e di un libro di design della V edizione di *Oggetto Libro*;
- promozione congiunta, a ogni livello, di diffusione delle informazioni sulla collaborazione tra enti, sui risultati e sui metodi.

#### **Art. 5 - Rapporti tra le Parti**

La Biblioteca Nazionale Braidense mette a disposizione lo spazio in atrio e l'Associazione SBLU\_spazioalbello copre tutte le spese di allestimento, assicurazione, trasporto, comunicazione ed altre eventuali spese che si dovessero rendere necessarie per l'allestimento stesso.

#### **Art. 6 - Comunicazioni**

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- Oggetto Libro: [esseblu@pec.it](mailto:esseblu@pec.it)
- Biblioteca: [pec.pin-br@cultura.gov.it](mailto:pec.pin-br@cultura.gov.it)

#### **Art. 7 - Responsabili Scientifici della collaborazione**

Sono responsabili scientifici della collaborazione:

- Susanna Vallebona, Presidente di SBLU\_spazioalbello;
- Monia Pavone per SBLU\_spazioalbello;
- il Direttore tecnico scientifico *pro tempore* della Biblioteca Nazionale Braidense, Dott.ssa Marzia Dina Pontone.
- Michele Tavola, funzionario storico dell'arte della Biblioteca Nazionale Braidense.

#### **Art. 8 - Modifiche**

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

#### **Art. 9 - Durata e recesso**

Il presente Accordo avrà validità a decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 30/12/2023

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte tramite PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto formale.

Nel caso sia di recesso unilaterale sia di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

Il recesso anticipato non inficerà la validità degli atti conclusi tra le Parti in sua esecuzione, i quali manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo tra le Parti stesse.

#### **Art. 10 - Personale, Responsabilità, Assicurazione**

L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte ed il personale - in qualunque modo e a qualsiasi titolo - coinvolto nelle attività che sono oggetto del presente Accordo manterrà inalterata la natura del proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore.

Il personale di una Parte che si rechi presso l'altra Parte per svolgere attività oggetto del presente Accordo deve essere coperto da assicurazione per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile e infortuni.

Le suddette persone sono altresì responsabili dei danni che possono causare a terzi, durante la permanenza presso i luoghi di esecuzione delle attività presso la Parte ospitante. Esse non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la Parte ospitante, se non dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie.

In caso di infortunio del personale delle Parti - in qualunque modo e a qualsiasi titolo - nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la Parte interessata dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente all'altra Parte l'accaduto.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali funzionale all'esecuzione delle attività disciplinate dal presente accordo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito dell'accordo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://www.accademiadibrera.milano.it/it/privacy-policy-e-termini-di-utilizzo-dei-servizi> e <https://mannapoli.it/wp-content/uploads/2021/07/Informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali.pdf>

#### **Articolo 12 - Ulteriori aspetti della collaborazione**

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze e disponibilità, nonché eventuali risorse finanziarie espressamente reperite. Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, "art-bonus" ecc.

Le Parti, previa reciproca consultazione e al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie, potranno estendere il presente Accordo ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della collaborazione. L'Adesione sarà formalizzata tramite specifico atto integrativo, preventivamente approvato dagli organi decisionali delle Parti e dalle stesse sottoscritto insieme al nuovo aderente.

#### **Art. 13 - Registrazione ed oneri fiscali**

Il presente Accordo:

- sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972.

#### Art. 14 - Legge applicabile e foro competente


Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo che non possa essere risolta in via bonaria, il Foro competente esclusivo è quello del Tribunale di Milano.

Letto approvato e sottoscritto.

Milano, <sup>(1)</sup>

Milano, <sup>(1)</sup> 19 maggio 2023



Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale  
Braidense  
Il Direttore Generale  
Prof. James M. Bradburne

SBLU\_spazioalbello  
La Presidente  
Susanna Vallebona



[Atto sottoscritto digitalmente – <sup>(1)</sup> Rispettive date di sottoscrizione digitale]